

Per quanto concerne le condizioni del ponte di San Paolo, giova considerare che esse sono identiche a quelle che erano trentatré anni fa, e che in così lungo spazio di tempo, un fatto simile a quello del 16 febbraio non si è mai verificato. E poi tutti intendono che se un viaggiatore, nell'attraversare un ponte o una galleria, ama di spenzolarsi fuori del vagone, non c'è responsabilità alcuna nè di Società, nè di Governo che possa impedire una sciagura.

L'onorevole Leali non ignora che, nel ponte di San Paolo, tra le carrozze e le pareti del ponte intercede una distanza di oltre quaranta centimetri, più che sufficiente per evitare un urto, e che è quella stabilita nella convenzione di Berna.

Perciò, ripeto, che se un viaggiatore, per somma imprudenza, si sporge troppo fuori del vagone e gli accade una disgrazia, non so che responsabilità possano avere l'amministrazione delle ferrovie od il Ministero.

In tutti i modi, pur di far qualche cosa, si è ordinato alla Società di mettere un avviso col quale s'invitino i viaggiatori a star cauti durante il passaggio del ponte di San Paolo, ed anche di altri ponti che richiegono forse maggior preveggenza. Poichè, torno a dire, l'amministrazione non può rispondere che di ciò che è servizio, ma non dell'imprudenza dei viaggiatori.

Presidente. L'onorevole Leali ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole ministro.

Leali. Ringrazio l'onorevole ministro di quanto ha detto, e anche di quanto ha fatto per evitare nuove disgrazie.

Debbo, però, ricordargli che un fatto analogo a quello deplorato sul ponte di S. Paolo, successe sulla linea Roma-Napoli, al ponte sul Liri, vicino a Roccasecca, e che quel ponte dovette esser rifatto.

Se, però, il ministro crede che questi cartellini, di cui ha fatto cenno, possano esser bastevoli per evitare disgrazie, mi dichiaro ampiamente soddisfatto, e non aggiungo altro.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Tittoni.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti dal regolamento assegnati allo svolgimento di interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: svolgimento

di una proposta di legge dei deputati Tittoni, Zucconi, Garibaldi ed altri.

Si dà lettura di questa proposta.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

« Art. 1. Le Università agrarie, comunanze, partecipanze e Società comunque costituite nelle Provincie dell'ex Stato pontificio per la coltivazione o il godimento collettivo di fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiami, e le associazioni di utenti, ai quali venga devoluta la proprietà collettiva di fondi a termini della legge 24 giugno 1888, n. 5489 sono costituite in enti morali. »

« Art. 2. Le associazioni di cui all'articolo 1 dovranno, entro un anno dalla promulgazione di questa legge, approvare un regolamento dal quale resti disciplinato il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni. Il detto regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 113 della legge comunale e provinciale. »

« Art. 3. Contro le disposizioni contenute nel regolamento anzidetto che si ritenessero lesive dei diritti dei singoli soci utenti o di chiunque possa eventualmente averne, potranno gl'interessati sporgere ricorso avanti le Giunte d'arbitri istituite dalla legge 24 giugno 1888, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento medesimo.

« Le Giunte d'arbitri decideranno sui reclami proposti modificando, ove ne sia il caso, i regolamenti in conformità delle loro decisioni.

« Contro le decisioni della Giunta è ammesso nel termine e nelle forme di cui all'articolo 10 della legge 24 giugno 1888 il ricorso alla rispettiva Corte di appello nel solo caso di contestazione sulla esistenza, estensione, entità e limiti dei diritti dei reclamanti. »

« Art. 4. L'amministrazione delle associazioni e la tutela delle autorità sulle medesime saranno regolate secondo le norme degli articoli 140, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 della legge comunale e provinciale. »

« Art. 5. Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esigenza dei contributi sociali, per le associazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

« Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'arbitri e contro la decisione della medesima è am-